

COMUNE DI NAPOLI

PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI TUFO DISMESSA IN LOCALITA' CUPA VITRO CON ACCESSO DA VIA CINQUE CERCOLE LOCALITA' CHIAIANO



Committente: Ecocave S.R.L.

Titolo: osservazioni del 12.06.2019 ai sensi art 10-bis 241/90

03

- ☐ PRELIMINARE
☒ DEFINITIVO
☐ ESECUTIVO



PROGETTO VERDE COOP. R.L.
STUDIO di ARCHITETTURA del PAESAGGIO
Via F.Crispi, 74 - 80121 NAPOLI
Tel.-Fax +39 081 7642169
E-mail info@progettoverde.eu

Agr. Fabrizio Cembalo Sambiasi

Arch. Alessandro Cirillo
Paesag. Rosanna Annunziata

CONSULENZA: GEOLOGICA Geol. Gaetano Ciccarelli
IDRAULICA
GEOTECNICA

TRASPORTISTICA Ing. Claudio Troisi

data	FEBBRAIO 2019					formato	scala
rev.	descrizione	scala	data	formato	elaborato da	controllato da	approvato da
0.1	integrazioni marzo		marzo 2019				
0.2	integrazioni giugno		giugno 2019				

Sommario

Premessa	2
STAFF – Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali	2
Autorità Distrettuale di Bacino dell’Appennino Meridionale.....	3
Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli.....	4
Allegati	6

Premessa

Le seguenti osservazioni di sotto riportate, sono redatte ai sensi dell'Art. 10 della Legge 241/90 s.m.i. e sono accompagnate da documenti integrativi.

Le osservazioni rispondono al provvedimento emesso dallo Staff Valutazioni Ambientali pubblicato il 3/06/2019 prot. 2019.0346107.

Cronologia degli eventi.

In data 15 novembre 2018 con protocollo n° 722577 è stata consegnata la Relazione di assoggettabilità e il relativo Elaborato grafico del Progetto di recupero ambientale della cava di tufo dismessa "fondo zara" con accesso da via cinque Cercole località Chiaiano CUP 8385. Poi pubblicato il 30/11/2018, prot 7608870.

Considerando:

- Che entro la data del 14 gennaio 2019 sono state pubblicate le diverse note e osservazioni pervenute:
 - o dalla Città Metropolitana prot.166908 del 24/12/2018;
 - o dal Comune di Napoli Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio giusto prot. PG/2019/18764 del 08/01/2019 e pervenuta in medesima data via PEC;
 - o dal Comune di Napoli Direzione Ambiente prot. 2019/0039306 del 15/01/2019 pervenuta in medesima data via PEC;
 - o dal Mibac Napoli prot.253 del 10/01/2019.
- Che in data 11 febbraio 2019, in relazione a tali note, sono state protocollate integrazioni spontanee come da elenco elaborati riportato in allegato n° 01 e presente nel cd n° 02 in accompagnamento all'istanza di integrazione.
- Che in data 14 febbraio 2019 è pervenuta la richiesta di integrazioni da parte dello Staff Valutazioni Ambientali nella quale si prendeva atto dell'integrazione volontaria e inoltre si chiedeva di *"chiarire gli aspetti riguardanti la pericolosità e il rischio idrogeologico in relazione a quanto definito nelle Norme di Attuazione, tutt'oggi vigenti dell'ex AdB Campania Centrale, confluita nell'Autorità Distrettuale di Bacino dell'Appennino Meridionale; Ente che dovrebbe rilasciare il relativo parere di competenza."* In relazione a tale richiesta corre obbligo precisare che quanto in oggetto era già parzialmente presente nella documentazione in integrazione spontanea di cui al capoverso precedente.
- Che in data 29 marzo 2019, prot 501792, sono state depositate le integrazioni richieste tramite CD e nuovamente l'intero progetto con tutti gli elaborati come sopra riportati, peraltro già consegnati l'11 febbraio 2019.
- Che in data 23 aprile 2019 sono giunte osservazioni da parte del MIBAC e dell'AdBD;
- Che in data 03 giugno 2019 prot. 346107 è stato infine emanato il provvedimento di invio a procedura VIA della suddetta Riconfigurazione Ambientale.

Si rimettono di seguito le risposte alle singole osservazioni.

STAFF – Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali

Nel provvedimento in oggetto lo scrivente ufficio Valutazioni Impatto Ambientale, trascrive quanto riportato dalla nota della Città Metropolitana. In merito occorre ribadire, come peraltro riportato nella

Relazione alle integrazioni, elaborato 02, presentata sia in data 14 febbraio che in data 29 marzo, che si esclude in qualsiasi circostanza, e quindi non si richiede, l'uso di altro materiale diverso dalle Rocce e terre di scavo non classificate come rifiuto ai fini del riempimento della stessa. Di contro lo stesso ufficio evidenzia che *“invece nell'elaborato RG.01 paragrafo 3.9 pag 28-29 viene riportato quanto elencato nell'art. 52 del PRAE”*. L'apparente discrasia rileva da un difetto espositivo, l'esclusione di utilizzo di rifiuti è infatti coprente ogni e qualsiasi altra elencazione. Quanto effettivamente riportato al paragrafo 3.9 è solo il richiamo testuale dell'intera elencazione delle norme di attuazione del PRAE (così come anche quanto scritto in merito all'art. 61 dello stesso PRAE).

Autorità Distrettuale di Bacino dell'Appennino Meridionale

Nel provvedimento in oggetto lo scrivente ufficio Valutazioni Impatto Ambientale, trascrive quanto riportato dalla nota della Autorità Distrettuale di Bacino dell'Appennino Meridionale. In essa viene richiesto uno Studio di Compatibilità Geologica ex art. 19-20 NdA PSAI ed una Valutazione della pericolosità residua ad ultimazione degli interventi previsti. Tali elaborati presenti nei due cd consegnati nel febbraio e a marzo 2019 e precisamente nella cartella Ver_VIA 4 e Ver_VIA 5.

Inoltre per lo Studio di Compatibilità Studio di Compatibilità Geologica ex art. 19-20 NdA PSAI ed una Valutazione della pericolosità residua ad ultimazione degli interventi previsti si sottolinea che:

- lo studio prodotto contempla tutti gli aspetti di cui all'Allegato B delle Norme di Attuazione di riferimento;
- - lo studio è, come riportato nelle premesse, finalizzato alla definizione della “compatibilità nei riguardi del rischio frana”
- - il progetto di ricomposizione dell'ex Cava Zara non è finalizzato né alla riduzione della pericolosità né del rischio, ma al contempo produrrà certamente, attraverso il colmamento della depressione risultante dalle precedenti attività estrattive, una generale mitigazione della pericolosità la cui valutazione del valore di pericolosità residua risulta allo stato attuale non facilmente quantificabile in quanto legato alla dinamica ambientale dei versanti ed alla rapida evoluzione della naturalità del contesto morfologico, in cui essa insiste;
- - per il citato contesto è previsto la redazione di fase di progettazione esecutiva di un Piano di Monitoraggio continuo, sia in fase di lavorazione sia ad ultimazione avvenuta, allo scopo sia di rendere possibili interventi preventivi di stabilizzazione ordinari e straordinari,

Inoltre la nota lamenta l'assenza della descrizione delle caratteristiche dei rifiuti, identificati dai codici CER, residuanti le operazioni di recupero prescritte (selezione, cernita, frantumazione). Tale assenza è semplicemente motivata dalla completa mancanza di materiali classificabili come rifiuti, che non saranno ritirati all'impianto e non saranno impiegati nella ricomposizione ambientale, e quindi dotati di classificazione ex Codice CER.

In terzo luogo dichiara l'assenza di adeguata descrizione delle caratteristiche di permeabilità del piano di imposta del riempimento e della identificazione delle superfici della falda idrica, ed in conseguenza delle eventuali interazioni tra le acque di infiltrazione che attraversino il materiale di riempimento e impegnino gli strati inferiori di suolo. In merito occorre dire che:

- lo studio idrogeologico relativo alla falda idrica riporta nel capitolo 6.2 gli assetti delle piezometriche locali e nelle conclusioni chiarisce che la falda profonda, a valenza regionale, è “protetta dalla superficie da un notevole spessore di sedimenti rappresentati dapprima da una successione di oltre 40 m di tufo giallo napoletano, poi da alternanze di cineriti diversamente addensate a cui si intercalano livelli di paleosuoli per uno spessore complessivo di oltre 80 m ed, infine, direttamente al tetto del complesso piroclastico antico, dalla presenza di un banco lavico trachitico a consistenza litoide, spesso oltre 15 m.perviene ;

- E che in merito alla valutazione delle interazioni lo studio prodotto nel capitolo dedicato 4.4 aspetti idrogeologici definisce i valori assunti della permeabilità del piano di imposta del riempimento, per altro riscontrati propri nel pozzo esistente nell'area di Cava e documentati dall'ARPAC, inoltre nel paragrafo 6.2 del lo studio è riportato che il TGN, base del riempimento, è caratterizzato da permeabilità, i valori riportati in bibliografia si riferiscono al coefficiente di permeabilità assoluta K_0 pari a $1.1 \cdot 10^{-10} \text{ cm}^2$ (valori equivalenti a una conducibilità idraulica di circa $1 \cdot 10^{-7} \text{ m/s}$). Come detto nel paragrafo delle indagini eseguite in situ, il valore di K sperimentato è pari a $K = 10^{-6} \text{ m/sec}$

Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli

Nel provvedimento in oggetto lo scrivente ufficio Valutazioni Impatto Ambientale, trascrive quanto riportato dalla nota della MBAC che dichiara ancora carente la documentazione progettuale. In particolare la Soprintendenza lamenta insufficienza delle valutazioni di impatto sui beni paesaggistici, e l'elencazione dei dispositivi di relativo vincolo.

Si comprendono e si condividono in pieno tutte le attenzioni che la Soprintendenza ha nei confronti dell'area sia sotto il profilo paesaggistico che ambientale. Un territorio che nel suo complesso rappresenta oltre la metà del patrimonio boscato tutelato dal PRG del comune di Napoli e che rappresenta quindi uno dei polmoni principali della città. Un'area, inoltre, in cui l'agricoltura in città è una realtà con un insieme di masserie e aree agricole ancora oggi riccamente coltivate e dove viene prodotta la ciliegia rossa che rappresenta il fiore all'occhiello dell'agricoltura campana.

Ancora meglio, un territorio che l'istituzione del Parco delle Colline Metropolitane di Napoli ha inizialmente tutelato attraverso la variante del PRG riprendendone i principi e poi, attraverso il preliminare di Piano del Parco, del quale peraltro lo scrivente è stato uno degli estensori, ha provveduto a tutelare consentendo in maniera oculata e con obiettivi precisi il recupero degli aspetti paesaggistici del territorio, volendo risanare tutte quelle ferite aperte presenti nelle aree del Parco.

E proprio in virtù di tali obiettivi che sono poi stati approvati dal comune di Napoli e dal Parco delle Colline Metropolitane, alcuni progetti quale il PUA Tirone Fragolaro (2009) e il progetto PIRAP per le masserie e i sentieri (2011). Per inciso anche in questi due progetti il sottoscritto ha fatto parte del gruppo di lavoro.

Ciò considerato, ed in merito a quanto riportato a pag 5 primo capoverso – che rimanda alla precedente nota della stessa Soprintendenza del 10.01.2019 – la lamentata “*carenza nell'elencazione dei vincoli*” si ritiene sia coperta da quanto riportato sia sulla Tavola 1.2 sia alla pagina 5 nella R.01 e nella 0.2 integrazioni presentate con il “Cd integrazione” sia nel Febbraio del 2019 che nel Marzo 2019. Inoltre i vincoli riportati coincidono con quelli riportati nella nota del Comune di Napoli Ufficio Urbanistica che elenca tutti i vincoli presenti nell'area.

In ordine invece a quanto riportato alla pag 5 secondo capoverso del provvedimento, si precisa in ordine generale che l'intervento proposto riguarda il recupero esclusivamente con materiali provenienti dalle rocce e terre di scavo escluse dal novero dei rifiuti e che la sistemazione finale della cava è volta alla ricostruzione del sistema agroforestale, con finale inserimento di un bosco di castagno così come presente nella restante parte della particella catastale della proprietà. Lo stesso si evidenzia sia nella relazione paesaggistica R.03 che nella “TAV 1.4 Progetto”, entrambe presentate con l'integrazione sia di febbraio che di marzo. Inoltre, nello stesso capoverso si richiamano i lineamenti vegetazionali dell'area che sono ampiamente rispettati con l'uso finale e con l'inserimento di un bosco di mesofilo, come riportato nella relazione di progetto e nella relazione paesaggistica. Quanto riportato si ritiene, alla luce delle esperienze pregresse dello scrivente,

ampiamente adeguato per ridurre in modo decisivo il rischio di “impatti significativi, diretti ed indiretti sui beni paesaggistici tutelati” nelle fasi di riempimento, come in quelle di riconfigurazione.

La nota cita espressamente ed in particolare i paventati “notevoli impatti negativi connessi al traffico di automezzi per il trasporto dei materiali” soprattutto alla “rete sentieristica, già fortemente degradata”. Questa osservazione, meritevole di attenzione in via generale e correttamente presente alla tutela dell'ente, nel caso specifico appare sovradimensionata. Infatti detti sentieri sono già abbondantemente asfaltati e il percorso dei camion segue esattamente e pedissequamente quello attualmente già effettuato dai mezzi agricoli pesanti. Inoltre si attira l'attenzione dell'Amministrazione sull'allegata (Allegato 3) Relazione trasportistica la quale dimostra con grafici e analisi effettuate, che il numero di camion non rende alcun danno al sistema ambientale presente nell'area, in quanto l'immissione nell'area è esigua rispetto ai valori attualmente presenti.

Si concorda naturalmente con quanto riportato al terzo capoverso della pagina 5 del provvedimento e cioè sulla biunivocità della tutela dei beni paesaggistici, e quindi sulla tutela dei punti panoramici come percezione del luogo e come punti di vista, ma è proprio questa considerazione che ha spinto il progettista a proporre una riconfigurazione adatta ad eliminare la vista di un fosso che non presenta continuità di copertura vegetazionale con i margini circostanti dall'unico punto di vista disponibile alla visione, che è il sentiero di crinale opposta. In tale senso sono peraltro concordi sia il PRG, che ammette la possibilità di recupero attraverso il riempimento, sia le Norme del parco, che individuano la tutela dell'area attraverso il dm 21.11.1997.

Inoltre la stessa Soprintendenza, giustamente si rammarica del fatto che dal 2006 ad oggi “*l'ex cava di tufo Fondo Zara in Chiaiano risulta non essere ancora stata sottoposta alla debita ricomposizione ambientale prescritta dalla L.A. 13 dicembre 1985 n 54*”. A tal proposito ci corre obbligo di precisare (come riportato nella R.01 al paragrafo 1.4 penultimo capoverso), che al termine della fase di estrazione della cava, proprio al fine di far proseguire e concludere le operazioni di cui alla licenza del 1995 il proprietario del fondo, che, è bene sottolinearlo non coincide con chi coltivava la Cava (identificato nel sig Francesco Zara, poi diventata soc Zara Estrazioni S.r.l.), ha richiesto il rilascio della cava che continuava ad essere occupata senza alcuna attività al suo interno. Più volte lo stesso proprietario ha, a tal fine, sollecitato le operazioni di chiusura ma l'allora conduttore, dopo continue promesse di ristrutturazione e rilascio dell'area così come previsto per legge, non ha mai ottemperato ai suoi obblighi. Per tale motivo infine il proprietario, Sig.re Genna, si è visto costretto ad adire alle vie legali per ottenere il rilascio ed allo scopo di ottemperare alla riqualificazione in modo diretto. In ragione di tale lite, con Ordinanza ex art. 702 bis C.P.C. il Tribunale di Napoli – allegato 2 alla presente relazione – ha imposto da ultimo il rilascio dell'area nel mese di dicembre 2013.

Quindi il progetto presentato non è altro che il tentativo di riconfigurare il luogo, riportandolo alla sua originale conformazione. Essendo la suddetta una cava a fossa in base alle regole d'arte e le norme vigenti non si può fare che riempirla con materiale non rientrante nella categoria dei rifiuti – rocce e terre di scavo – per cui appare evidente che il paventato lucro sottolineato dalla Soprintendenza non è altri che un ristoro dei costi di ricomposizione.

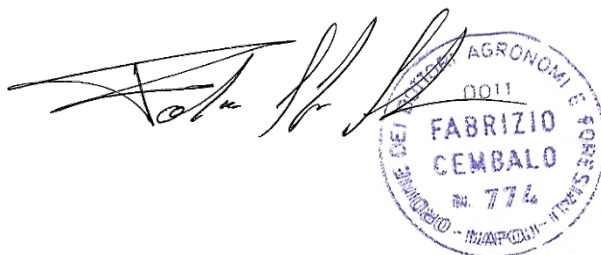
Vi è da sottolineare, inoltre, che la contraddizione tra quella che la Soprintendenza chiama correttamente (ancorché non imputabile al proponente) “*la tardiva ricomposizione ambientale del sito*”, e quindi la sua obiettiva ed imponente presenza come ferita all'interno di un territorio paesaggisticamente rilevante quale è la Selva di Chiaiano di cui al vincolo del DM 21/11/1997 “*sbancamento per lo sfruttamento del sottosuolo con la conseguente creazione di enormi cave per l'estrazione del tufo e conseguente deturpazione del paesaggio*” e la potenziale minaccia ai valori paesaggistici dell'area può essere ricomposta solo ed esclusivamente a seguito della ricomposizione mediante riempimento. L'unico modo di sanare la ferita è riportare il sito alla riconfigurazione originaria. Una cava a fossa può solo essere riempita con materiali inerti ed esclusi dal novero dei rifiuti, comunque classificati.

In merito alle perplessità sul destino futuro dell'aerea si evidenzia che, come riportato nelle norme del PRG. e riportate nella R.01 la riconfigurazione deve essere sottoposta a convenzione con il Comune di Napoli al fine di poterne lasciare la fruibilità pubblica. Tale situazione non è in contrasto con gli obiettivi del progetto che chiaramente sono riportati sia nella Relazione di progetto che in quella di Assoggettabilità, oltre che nell'elaborato grafico TAV 1.4. La formazione boschiva non impedisce un uso pubblico dell'area, in quanto la presenza di sentieri all'interno dell'area consente brevi escursioni in continuità con i sentieri già esistenti all'interno della restante parte dell'intera Selva di Chiaiano, cuore del Parco delle Colline Metropolitane. È proprio in virtù di tale importanza paesaggistica e ambientale che si è voluto procedere verso la direzione della ricostruzione del paesaggio agroforestale, **abbandonando** l'idea originaria di costruzione di un parco ludico multifunzionale.

Con riferimento al profilo archeologico, la breve distanza del mausoleo rupestre dalla via Cinque Cercole, impiegata transitoriamente per il passaggio di un numero di automezzi stimato in venti automezzi giornalieri, vale la pena sottolineare che detta strada è ad ora utilizzata dal territorio per mezzi agricoli e normale viabilità, essendo strada aperta al traffico senza limitazioni imposte dal Servizio Viabilità del Comune di Napoli.

Alla luce delle integrazioni effettuate come precedentemente descritto e dei documenti allegati alle presenti osservazioni ed anche alla luce di quanto sopra esposto, **si chiede** di rivedere il provvedimento di invio a VIA del suddetto progetto ritenendo che quanto riportato nello studio sia in linea con quanto richiesto dai singoli Enti e quindi in linea con i valori ambientali e paesaggistici dell'area.

Napoli 12 giugno 2019

A handwritten signature in black ink is positioned to the left of a circular official stamp. The stamp is purple and contains the text: "AGRONOMI C. P. 0011", "FABRIZIO CEMBALO", and "n. 774". The outer ring of the stamp reads "IST. REGIONALE AGRICOLA - NAPOLI - ITALIA".

Allegati

Allegato 1 Elenco elaborati presentato sia a febbraio che a marzo 2019

Allegato 2 Ordinanza R.G. n. 9088_2012

Allegato 3 Relazione trasportistica RT.01

ALLEGATO 1

Elenco elaborati presentato sia a febbraio che a marzo 2019

Identificatore	Titolo	Autore	Descrizione	Scala	Dritti	Lingua	Data	Nome_file	Dimensione	Percorso	Estensione	CD
.01	Istanza integrazione volontaria	Progettista	lettera trasmissione documentazione e integrativa		Accesso libero	Italiano	10/01/2019		264	Ver_VIA_5	DOCX	2
.01	Istanza integrazione volontaria	Progettista	lettera trasmissione documentazione e integrativa		Accesso libero	Italiano	10/01/2019		225		PDF_P7M	
.02	Osservazioni	Progettista	risposta alle osservazioni		Accesso libero	Italiano	10/01/2019		1.075	Ver_VIA_5	PDF	2
R.01	Relazione generale di progetto	Progettista	Relazione generale		Accesso libero	Italiano	06/09/2018	R.01.pdf	6.865	Ver_VIA_5	PDF	2
R.03	Relazione paesaggistica	Progettista	Paesaggistica		Accesso libero	Italiano	06/09/2018	R.03.pdf	5.122	Ver_VIA_5	PDF	2
RG 01	Relazione geomorfologica	Progettista	Geomorfologica		Accesso libero	Italiano	06/09/2018	RG 02.pdf	6.664	Ver_VIA_5	PDF	2
RG 02	Relazione idraulica	Progettista	Idraulica		Accesso libero	Italiano	06/09/2018	RG 02.pdf	6.233	Ver_VIA_5	PDF	2
TAV 1.1	Evoluzione storica	Progettista	Tavola		Accesso libero	Italiano	27/07/2018	TAV 1.1.pdf	2.378	Ver_VIA_5	PDF	2
TAV 1.2	Presenza di vincoli	Progettista	Tavola		Accesso libero	Italiano	27/07/2018	TAV 1.2.pdf	5.406	Ver_VIA_5	PDF	2
TAV 1.3	Rilievo topografico	Progettista	Tavola		Accesso libero	Italiano	27/07/2018	TAV 1.3.pdf	2.285	Ver_VIA_5	PDF	2
TAV 1.4	Progetto di riconfigurazione	Progettista	Tavola		Accesso libero	Italiano	27/07/2018	TAV 1.4.pdf	2.404	Ver_VIA_5	PDF	2
TAV 1.5	Progetto ingegneria naturalistica e via dell'acqua	Progettista	Tavola		Accesso libero	Italiano	27/07/2018	TAV 1.5.pdf	10.002	Ver_VIA_5	PDF	2
TAV 1.6	Tavola di progetto dell'abbancamento	Progettista	Tavola		Accesso libero	Italiano	27/07/2018	TAV 1.6.pdf	1.720	Ver_VIA_5	PDF	2
TAV G 01	Tavola geologica	Progettista	Tavola		Accesso libero	Italiano	27/07/2018	TAV G 01.pdf	2.493	Ver_VIA_5	PDF	2
TAV G 02	Tavola litologica	Progettista	Tavola		Accesso libero	Italiano	27/07/2018	TAV G 02.pdf	4.504	Ver_VIA_5	PDF	2
Allegato 1	Relazione previsionale impatto acustico	Progettista	Indagini		Accesso libero	Italiano	06/09/2018	Allegato 1.pdf	8.504	Ver_VIA_5	PDF	2
Allegato 2	Certificati prove in sito EcoCave	Progettista	Indagini		Accesso libero	Italiano	06/09/2018	Allegato 2.pdf	5.060	Ver_VIA_5	PDF	2
Allegato 3	ELABORAZIONE SPT	Progettista	Indagini		Accesso libero	Italiano	06/09/2018	Allegato 3.pdf	377	Ver_VIA_5	PDF	2
Allegato 4	Relazione Geofisica	Progettista	Indagini		Accesso libero	Italiano	06/09/2018	Allegato 4.pdf	730	Ver_VIA_5	PDF	2
Allegato 5	TR128-18	Progettista	Indagini		Accesso libero	Italiano	06/09/2018	Allegato 5.pdf	10.376	Ver_VIA_5	PDF	2

Allegato 2 Ordinanza R.G. n. 9088_2012

TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato, dott. Michele Caccese,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702-BIS C.P.C.

nella causa civile iscritta al n. 9088/2012 R.G.A.C., vertente

TRA

GENNA ERNESTO, elett.te dom.to in Napoli, via Mergellina n. 43, presso lo studio degli avv.ti Giulio Rotoli e Sabrina Rotoli, dai quali è rapp.to e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

ZARA ESTRAZIONE TUFO S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t., avente sede legale in Acerra (NA), via Mazzini n. 5

RESISTENTE-CONTUMACE

Il Tribunale, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 25/11/2013, osserva in

FATTO e DIRITTO

Con ricorso *ex art. 702-bis c.p.c.*, depositato in data 26/3/2012, Genna Ernesto agiva in giudizio, nei confronti della società Zara Estrazione Tufo S.r.l. (d'ora in poi, per brevità, "Zara"), chiedendo:

- dichiararsi l'avvenuta risoluzione del contratto sottoscritto in data 19/4/1999, avente ad oggetto lo sfruttamento della cava tufacea allo scoperto di sette moggi



sita nel terreno di proprietà di esso istante, ubicato in Napoli-Chiaiano, località Cupa Vitro fondo denominato "Gaetano", riportato nel NCT al foglio di mappa n. 29, particella 2, partita 291010, per scadenza del termine pattuito;
- per l'effetto condannarsi la Zara al rilascio del suindicato fondo;

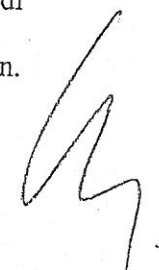
Con ordinanza resa all'udienza del 5/11/2012, dichiarata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, ne veniva ordinata la rinnovazione.

All'esito della rinnovazione di tale notificazione, la società resistente non si costituiva in giudizio, sicché la stessa, con ordinanza resa all'udienza del 24/6/2013, veniva dichiarata contumace.

Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

Invero, trovano applicazione i principi affermati ripetutamente dalla Corte regolatrice in tema di allocazione degli oneri allegatori e probatori nelle cause in materia di azioni contrattuali.

In particolare, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, essendo il debitore convenuto in giudizio gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr., tra le altre, Cass. 4/7/2012, n. 11173; Cass. 15/7/2011, n. 15659; trattasi di principio affermato costantemente a partire da Cass. sez. un. 30/10/2001, n. 13533).



Ora, nella specie, avendo il Genna allegato e provato il titolo contrattuale posto a base della pretesa creditoria azionata, dovendosi in particolare fare riferimento alla circostanza, espressamente dedotta dall'istante, dell'avvenuto sfruttamento dei sette moggi concessi alla società Zenna per la coltivazione della cava tufacea in questione, risulta realizzata la condizione prevista dall'art. 8 del contratto di sfruttamento concluso in data 19/4/1999. Va aggiunto, peraltro, che all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato dall'istante *ante causam*, nella relazione redatta dal nominato C.T.U. si evince che "*la cava è stata sfruttata e si trova in stato di abbandono*" (v. relazione tecnica depositata in data 29/12/2011, pag. 9).

Pertanto, alla stregua di quanto stabilito dalle parti nell'art. 8 della scrittura privata in oggetto, il rapporto contrattuale riguardante lo sfruttamento della cava si è esaurito, con conseguente diritto del ricorrente di rientrare nella piena disponibilità del terreno per cui è causa.

Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'avvenuta risoluzione del contratto *de quo*, con conseguente condanna della Zara all'immediato rilascio del fondo di proprietà del Genna.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva; con la precisazione che detta liquidazione viene effettuata sulla base dei nuovi parametri di cui al D.M. n. 140/2012, entrato in vigore nelle more del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sulla domanda ex art. 702-bis c.p.c. proposta da Genna Ernesto, con ricorso depositato in data 26/3/2012, nei confronti della società Zara Estrazione Tufo S.r.l., così provvede:




a) dichiara l'avvenuta risoluzione del contratto concluso in data 19/4/1999 e, per l'effetto, condanna la società resistente all'immediato rilascio, in favore di Genna Ernesto, del fondo sito in Napoli-Chiaiano, località Cupa Vitro, denominato "Gaetano", riportato in NCT al foglio di mappa n. 29, particella 2, partita 291010;

b) condanna la società resistente al pagamento, in favore di Genna Ernesto, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.313,48, di cui € 313,48 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Si comunichi.

Napoli, 19/12/2013.



Il Giudice designato
(dott. Michele Caccese)

A large, stylized handwritten signature of the designated judge, Dott. Michele Caccese.

